

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2014)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 7^a Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati
nella seduta del 25 marzo 1975 (V. Stampato n. 3321)*

d'iniziativa dei deputati SOBRERO e VAGHI

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 28 marzo 1975*

**Modifiche all'articolo 69 della legge 12 novembre 1955, n. 1137,
e successive modificazioni, concernenti l'avanzamento degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'ultimo comma dell'articolo 69 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta modificato dall'articolo 9 della legge 16 novembre 1962, n. 1622, è sostituito dal seguente:

« L'ufficiale non può, comunque, per effetto dello spostamento in ruolo, oltrepassare altro ufficiale della propria arma o servizio che, già di lui più anziano all'atto della nomina o della promozione al grado di tenente, abbia conseguito vantaggi di carriera per eguale titolo, salvo il caso di modifiche di anzianità in detto grado o in quelli di

capitano, maggiore e tenente colonnello, conseguenti all'acquisizione di vantaggi di carriera per titoli diversi o a detrazioni di anzianità subite per le cause indicate nell'articolo 10 della legge 10 aprile 1954, n. 113, o a ritardi nello svolgimento della carriera ».

Art. 2.

Le disposizioni di cui al precedente articolo hanno effetto, ai soli fini giuridici, dal 1° giugno 1972.